

COMUNE DI POGGIO TORRIANA

Provincia di Rimini

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Delibera di C.C. nr. 66 del 28/12/2018

INDICE

CAPO I

CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Articolo 1** Disposizioni generali
- Articolo 2** Oggetto del regolamento
- Articolo 3** Definizione di suolo e spazio pubblico
- Articolo 4** Concetto e Durata dell'occupazione
- Articolo 5** Autorizzazione e Concessione di occupazione
- Articolo 6** Occupazione di urgenza
- Articolo 7** Domanda di occupazione
- Articolo 8** Pronuncia sulla domanda
- Articolo 9** Rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione
- Articolo 10** Obblighi del concessionario
- Articolo 11** Decadenza della concessione o dell'autorizzazione
- Articolo 12** Revoca della concessione
- Articolo 13** Sospensione dell'occupazione
- Articolo 14** Rinnovo
- Articolo 15** Occupazioni abusive e rimozione di materiali relativi ad occupazioni abusive
- Articolo 16** Autorizzazione ai lavori
- Articolo 17** Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico
- Articolo 18** Esposizione della merce
- Articolo 19** Mestieri girovagli, mestieri artistici e commercio in forma itinerante
- Articolo 20** Occupazione di suolo pubblico per l'esecuzione di lavori
- Articolo 21** Occupazione con ponti, steccati, pali, ecc.
- Articolo 22** Concessioni di suolo pubblico per attività commerciali ed artigianali
- Articolo 23** Passi carrabili

CAPO II

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Articolo 24** Disposizioni generali
- Articolo 25** Tariffe
- Articolo 26** Tassa per le occupazioni temporanee sua graduazione in rapporto alla durata
- Articolo 27** Riduzioni della tassa
- Articolo 28** Esenzioni della tassa
- Articolo 29** Denuncia e versamento della tassa
- Articolo 30** Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa
- Articolo 31** Sanzioni
- Articolo 32** Abrogazioni
- Articolo 33** Entrata in vigore

CAPO I

CONCESSIONE ED AUTORIZZAZIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 1 – Disposizioni generali

Il presente regolamento disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche nel territorio del Comune di Poggio Torriana e l'applicazione della relativa tassa, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. nr. 507 15/11/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 2- Oggetto del regolamento

Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche nel territorio del Comune di Poggio Torriana si osservano le norme del presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti del Decreto Lgs. 15.11.93 n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 3 - Definizione di suolo e spazio pubblico

Quando nel presente regolamento sono usate le espressioni “suolo pubblico” e “spazio pubblico” si vogliono intendere i luoghi e il suolo di uso pubblico appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, e quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di Legge, nonché gli spazi ad essi sovrastanti e sottostanti.

Articolo 4 – Concetto e Durata dell'occupazione

Per occupazione si intende ogni fatto che costituisca un uso particolare del bene pubblico o asservito come sopra, che escluda, anche parzialmente, il medesimo dall'uso pubblico, sia pure in modo potenziale e futuro, tanto in superficie, che al di sopra e al di sotto di essa.

Le occupazioni sono permanenti e temporanee:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Ai soli fini dell'applicazione della tassa sono considerate occupazioni temporanee, da tassare con tariffa ordinaria temporanea maggiorata del 20%, le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno.

Articolo 5 - Autorizzazione e Concessione di occupazione

E' fatto divieto di occupare il suolo pubblico nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante senza specifica autorizzazione o concessione comunale rilasciata dal Responsabile del Settore competente per materia, su richiesta dell'interessato.

Ai fini del rilascio della concessione o autorizzazione di cui sopra, deve essere richiesto il parere preventivo, del settore Patrimonio qualora l'occupazione interessi beni di proprietà comunale o in uso, o del settore Edilizia Privata qualora l'occupazione interessi cantieri collegati a pratiche edilizie.

La concessione è richiesta anche per le occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzioni riguardanti infissi e pareti.

La concessione è richiesta anche per l'allestimento di banchi finalizzati alla raccolta delle firme.

La concessione per le occupazioni occasionali è subordinata a richiesta da presentare al Protocollo almeno cinque giorni prima dell'occupazione, così da consentire la verifica del rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e di ogni altra normativa in materia.

Le concessioni sono sempre revocabili ai sensi dell'art.11 del presente regolamento.

Articolo 6 - Occupazione di urgenza

Per far fronte a situazioni di emergenza, o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento autorizzativo o concessorio, che viene rilasciato a sanatoria.

In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al Comune con PEC o mail, o comunicazione presentata al protocollo. L'ufficio competente provvede ad accertare se esistevano le condizioni di urgenza. In caso negativo verranno applicate le sanzioni di cui all'art. del presente regolamento.

Articolo 7 - Domanda di occupazione

Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico, oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, deve farne apposita domanda al Comune, anche nei casi in cui l'occupazione è esente dal tributo, per legge, o ai sensi del presente regolamento.

La richiesta è redatta in carta legale, e va consegnata all'Ufficio Protocollo.

In caso di trasmissione tramite il servizio postale, la data di ricevimento, ai fini del termine per la conclusione del procedimento, è quella risultante dal timbro datario apposto all'arrivo.

La domanda deve contenere:

- a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
- b) l'ubicazione esatta del tratto di area o di spazio pubblico che si chiede di occupare e la sua misura;
- c) l'oggetto della occupazione, la durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità d'uso;
- d) la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento, nonché alle disposizioni del D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni, ed altre disposizioni speciali che disciplinano la materia;
- e) l'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria e di costituire adeguato deposito cauzionale a garanzia di possibili danni derivanti dalle opere o dai depositi autorizzati, se richiesto.

La richiesta deve essere corredata dalla relativa documentazione tecnica. Comunque, il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.

Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda sia corredata da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro.

Articolo 8 - Pronuncia sulla domanda

Per l'istruttoria e per la definizione, le richieste sono assegnate ai competenti Settori Comunali. Salvo quanto disposto da leggi specifiche, sulla richiesta diretta ad ottenere la concessione o l'autorizzazione di occupazione, il responsabile del procedimento competente provvede entro i termini previsti dal Regolamento Comunale di attuazione degli artt. 2 e 4

della legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.

In caso di diniego sono comunicati al richiedente, nei termini medesimi, i motivi del diniego stesso.

Articolo 9 - Rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione

Il Responsabile del Settore competente, conclusa favorevolmente l'istruttoria, rilascia l'atto di concessione/autorizzazione ad occupare il suolo o lo spazio pubblico.

In esso sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, nonché le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione/autorizzazione.

Ogni atto di concessione/autorizzazione si intende subordinato all'osservanza delle prescrizioni sotto riportate di carattere generale, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche delle concessioni/autorizzazioni.

La concessione/autorizzazione viene sempre accordata:

-a termine, per la durata massima di anni 29;

-senza pregiudizio dei diritti dei terzi;

-con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere e dai depositi permessi;

-con facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni.

- con possibilità di revoca a ragione del pubblico interesse e/o di pubblica incolumità.

Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione/autorizzazione.

Al termine del periodo di consentita occupazione, il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per ripristinare il suolo pubblico, nei termini che fisserà l'Amministrazione Comunale.

Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del Nuovo Codice della Strada (D.L. 30.04.92 N.285 e successive modificazioni) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 16.12.92 N. 495 e successive modificazioni), e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

Le concessioni/autorizzazioni sono sempre subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nei regolamenti di Polizia Urbana, e di Edilizia vigenti nel Comune.

Articolo 10 - Obblighi del concessionario

Le concessioni o autorizzazioni per occupazioni temporanee e permanenti di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non è consentita la cessione.

Per le occupazioni permanenti, il trasferimento in gestione o in proprietà di un'azienda, per atto tra vivi o a causa di morte, non comporta il diritto di trasferimento della concessione a chi subentra nello svolgimento dell'attività, bensì il diritto di precedenza nel suo ottenimento; sono fatte salve le disposizioni della Legge 112/1991 in quanto applicabili.

Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l'atto di concessione di occupazione/autorizzazione di suolo pubblico.

E' pure fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizione di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.

Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, il concessionario è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese.

A garanzia il Comune, specie quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, ha facoltà di imporre al concessionario la prestazione di idonea cauzione.

Il concessionario non può, senza previo consenso dell'Amministrazione Comunale, occupare

posto diverso da quello indicato nel permesso.

Articolo 11 - Decadenza della concessione o dell'autorizzazione

Sono cause della decadenza della concessione o dell'autorizzazione, previa diffida ad adempiere, da notificare con preavviso minimo di tre giorni:

- le reiterate violazioni, da parte del concessionario o dei suoi dipendenti, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
- l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti;
- la mancata occupazione del suolo oggetto della concessione /autorizzazione, senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi al conseguimento del permesso, nel caso di occupazione permanente, e nei 15 giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;
- mancato pagamento della tassa di occupazione permanente di suolo pubblico per le tipologie di occupazione soggette a tassazione.

Articolo 12 - Revoca della concessione

La concessione o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico è sempre revocabile per comprovati motivi di pubblico interesse, allorché si renda necessario ripristinare la primitiva destinazione dell'area o dello spazio occupato, o adibire lo stesso ad altra funzione per inderogabili esigenze pubbliche.

La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, proporzionata al periodo di concessione non fruito, esclusi interessi e qualsiasi altra indennità o risarcimento. Tale restituzione viene promossa d'ufficio contestualmente all'atto di revoca della concessione, e si perfeziona nel termine individuato nel regolamento comunale di attuazione degli artt. 2 e 4 della legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 13 - Sospensione dell'occupazione

Il Sindaco può sospendere temporaneamente le occupazioni di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità.

Articolo 14 - Rinnovo

E' facoltà dell'Ente rinnovare alla scadenza i provvedimenti di concessione o di autorizzazione.

Per le occupazioni temporanee, qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare dell'autorizzazione o concessione ha l'obbligo di presentare, almeno cinque giorni prima della scadenza, domanda di rinnovo, indicando la durata per la quale viene chiesta la proroga dell'occupazione.

Per le occupazioni permanenti, il mancato pagamento della tassa, costituisce motivo di diniego al rinnovo.

Articolo 15 – Occupazioni abusive e rimozione di materiali relativi ad occupazioni abusive

Le occupazioni non precedute dal rilascio di apposito atto comunale e dal pagamento della relativa tassa, nonché tutte le altre occupazioni in contrasto con le disposizioni stabilite dalla legge e dal presente regolamento, sono considerate abusive, non esplicano alcuna efficacia giuridica nei confronti del comune e dei terzi, e sono punibili con sanzioni.

Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree

pubbliche, il Responsabile del Settore competente, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili dell'abuso un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

Articolo 16 - Autorizzazione ai lavori

Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione all'effettuazione dei lavori medesimi.

Articolo 17 - Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico

Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi ecc... nello spazio sottostante o sovrastante il suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie, drappi, decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali, è necessario ottenere la concessione comunale.

Gli uffici competenti dettano le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle condutture stesse, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori, la tipologia del ripristino degli scavi, ecc...

Per la collocazione di tende, insegne ed arredi similari è richiesta anche l'autorizzazione del Settore Edilizia e Ambiente.

Per motivi di arredo urbano può essere disposta la sostituzione di dette strutture nel caso in cui non siano mantenute in buono stato.

Per le installazioni su suolo pubblico di insegne ed altri impianti pubblicitari, l'autorizzazione verrà rilasciata in conformità al Regolamento Edilizio e/o a Regolamenti speciali.

Articolo 18 - Esposizione della merce

Non sono soggette a concessione le occupazioni **occasionali** con fiori e piante ornamentali poste all'esterno degli esercizi commerciali.

In occasione di fiere, feste, sagre ed iniziative varie, l'esposizioni delle merci all'esterno dei negozi, ove possibile, può avvenire, compatibilmente con le esigenze organizzative della manifestazione, e previo accordo con gli organizzatori medesimi.

Articolo 19 - Mestieri girovaghi, mestieri artistici e commercio in forma itinerante

Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo ecc..) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuate dal Comune sulle quali è consentito lo svolgimento di tale attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

La concessione è richiesta anche per la sosta su suolo pubblico da parte di coloro che esercitano mestieri artistici quando al sosta stessa si prolunghi per più di un'ora sullo stesso luogo. Coloro che esercitano il commercio su area pubblica in forma itinerante, e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo, non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può prolungarsi nello stesso punto per più di sessanta minuti ed in ogni caso tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno 500 metri.

Il Sindaco con propria ordinanza individua le aree pubbliche sulle quali è vietato il commercio in forma itinerante.

Articolo 20 – Occupazione di suolo pubblico per l'esecuzione di lavori

Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con pietriccio, terra di scavo e materiale di scarto, o con l'installazione di macchinari, nel permesso dovranno essere indicati i modi dell'occupazione e i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico.

Articolo 21 - Occupazione con ponti, steccati, pali, ecc.

Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree, ecc. sono soggette alle disposizioni del presente Regolamento, salvo che si tratti di occupazione occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore a 6 ore.

Articolo 22- Concessioni di suolo pubblico per attività commerciali ed artigianali

Le concessioni e le autorizzazioni, anche temporanee, ad uso commerciale, sono date sotto la stretta osservanza delle disposizioni di cui alla legge 28/03/1991 n. 112 e del relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.M. n. 248 del 04/06/1993, nonché delle disposizioni riguardanti la circolazione stradale, l'igiene annonaria, il rispetto del verde, la tutela dei luoghi di particolare interesse storico-artistico-monumentale e paesaggistico. E' facoltà dell'ufficio competente vietare l'uso di banchi, attrezzature e materiali che siano in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi in cui è stata autorizzata l'occupazione. Tutte le occupazioni del suolo pubblico devono effettuarsi in modo di non creare pericolo per i passanti, lasciare libero l'ingresso ai negozi, case, cortili, e permettere il passaggio pedonale sui marciapiedi.

Le concessioni per occupazioni permanenti sono rilasciate alle attività esclusivamente ad apertura annuale, per l'effettiva utilizzazione del suolo concesso per l'intero anno e per le finalità della concessione. Per apertura annuale si intende l'effettivo esercizio dell'attività durante tutto l'anno.

L'accertata violazione del suolo concesso per l'intero anno e per le finalità della concessione comporta la decadenza della concessione permanente fatta salva, a richiesta, la concessione temporanea.

L'occupazione dei marciapiedi e del suolo pubblico in generale da parte degli esercenti attività commerciali ed artigianali è consentita nei limiti massimi di profondità rispettivamente di seguito indicati:

NEGOZI E BOTTEGHE

L'esposizione delle merci deve avvenire prioritariamente sulle proprietà private.

L'occupazione del suolo pubblico può avvenire soltanto sul lato del marciapiede adiacente i fabbricati, concedendo occupazione di suolo pubblico per le seguenti profondità massime :

- per quelli sprovvisti di area libera di proprietà privata adiacente il marciapiede: ml. 1.00;

- per quelli provvisti di area libera di proprietà privata adiacente il marciapiede, una superficie tale da consentire l'esposizione delle merci, comprendendo area privata e marciapiede, della profondità di ml. 1.50, concedendo comunque sino a ml. 1.00 di marciapiede.

BAR E RISTORANTI

L'occupazione può avvenire sul lato del marciapiede adiacente la carreggiata stradale, al fine di poter esporre una fila di tavolini, per una profondità massima di ml. 2.50.

CHIOSCHI EDICOLE

Fatta salva la quota di suolo pubblico occupata dal chiosco, l'occupazione può avvenire per una profondità massima di ml. 1.20 e una lunghezza massima di ml. 6.00; l'ubicazione e distribuzione di tale occupazione sarà stabilita nei singoli casi, secondo le diverse situazioni, nel rispetto delle esigenze di viabilità pedonale.

Ove gli espositori siano posti sul lato esterno del marciapiede non devono superare in altezza ml. 1.00.

SALE GIOCHI

L'occupazione deve avvenire soltanto sul lato del marciapiede adiacente i fabbricati, esponendo giochi che non arrechino disturbo per rumorosità e il cui uso NON sia vietato ai minori, e può essere concessa per le seguenti profondità massime:

- per quelle sprovviste di area libera di proprietà privata adiacente il marciapiede: ml- 1.00;
- per quelle provviste di area libera di proprietà privata adiacente il marciapiede: una superficie tale da consentire l'esposizione dei giochi, comprendendo area privata e marciapiede, della profondità di ml. 1.50, concedendo comunque sino a ml. 1.00 di marciapiede.

In ogni caso su tutti i marciapiedi deve essere garantito un passaggio pedonale minimo della profondità di ml. 2.00.

Nelle zone del territorio comunale di particolare pregio o valenza turistica – culturale, le concessioni vengono rilasciate con riferimento ad appositi criteri fissati dalla Giunta Comunale.

L'estensione in lunghezza dell'occupazione è limitata a quella del fronte dell'esercizio, per i soli pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande di cui alla legge 287/91. Per i chioschi edicola, può essere di lunghezza superiore; in tal caso il permesso di occupazione viene concesso a condizione che il medesimo spazio non sia richiesto dall'eventuale attività commerciale prospiciente.

Tutte le occupazioni di cui sopra sono condizionate alla distanza dagli incroci stradali per motivi di viabilità, e comunque il confine della zona occupata deve distare dal filo della cordonata (o carreggiata se manca la cordonata) della strada che incrocia non meno di ml. 4.00.

Deroghe per casi che presentano situazioni particolari verranno esaminate e definite, rispettando comunque le esigenze di viabilità pedonale, su parere conforme della Giunta Comunale.

Articolo 23 – Passi carrabili

La disciplina per l'apertura di un passo carrabile ovvero l'utilizzazione di un accesso a raso, è dettata dalle vigenti disposizioni del Codice della Strada (art.22 D.LGS. 30.04.1992 n.285) e del suo regolamento di esecuzione (art.44 e segg. D.P.R. 16/12/1992, n.495, così come modificati dall'art. 36 del D.P.R. 16/09/1996 n.610). Non viene applicato alcun canone per tutti i tipi di accessi e passi carrabili.

CAPO II

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 24 - Disposizioni generali

Sono soggette alla tassa comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, ai sensi del capo II del D. Lgs. 507/1993, le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune. Sono altresì soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

La tassa si applica anche alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché delle aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge, al pagamento di un canone da parte del titolare del relativo atto di concessione o autorizzazione. Ai fini in parola sono considerati comunali anche i tratti di strada non appartenenti al Comune individuati a norma dell'art.1, comma del D.lgs 30/04/1992 n.285.

Soggetto passivo è il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione in proporzione alla superficie che, nell'ambito del territorio comunale, risulti sottratta all'uso pubblico.

La tassa è dovuta anche per le occupazioni di fatto, indipendentemente dal rilascio della concessione, salvo a carico di chi effettua delle sanzioni previste dalla legge o dal presente regolamento, per le occupazioni abusive. Per le occupazioni permanenti il canone è annuo ed indivisibile, per le occupazioni temporanee il canone si applica in relazione alle ore, in base a tariffe giornaliere.

La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione di natura sia permanente che temporanea.

A tale scopo il territorio comunale è **classificato in 2 categorie** secondo l'allegato elenco di classificazione; elenco che mantiene, fino all'approvazione del nuovo strumento urbanistico unico, due separate modalità di individuazione delle vie, per quanto riguarda il territorio di Torriana e quello di Poggio Berni. Per le singole occupazioni che interessano più categorie nelle quali è suddiviso il territorio comunale, si applica la tariffa più conveniente per il contribuente.

La tassa, corrisposta secondo le modalità e nei termini previsti dalla legge, è commisurata alla effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si dà comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

Le superfici eccedenti i 1000 mq., per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10%.

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1000 mq., del 10% per la parte eccedente i 1000 mq.

Per le occupazioni permanenti la tassa è annua; per le occupazioni temporanee la tassa si applica in relazione alla durata di effettiva occupazione in base a tariffe giornaliere.

Articolo 25 - Tariffe

Le tariffe della tassa per l'occupazione permanente o temporanea degli spazi ed aree pubbliche, sono stabilite con deliberazione ai sensi di legge, ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle aree pubbliche.

Articolo 26 - Tassa per le occupazioni temporanee sua graduazione in rapporto alla durata

Ai fini del disposto dell'art. 45 del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, vengono stabiliti i seguenti tempi di occupazione e le relative misure di riferimento:

DURATA OCCUPAZIONE	MISURE DI RIFERIMENTO
Dalle ore 6,00 alle 24,00 (fino 18 ore)	riduzione del 25%
Oltre (fino a 24 ore)	tariffa giornaliera intera
Fino a 14 giorni	tariffa giornaliera intera
Oltre i 14 giorni	tariffa ridotta del 50%

Articolo 27 - Riduzioni della tassa

Oltre alle riduzioni previste, in misura fissata dalla legge, vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:

- a) del 50% per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'**attività edilizia**.
- b) del 65% per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo.

In tutti gli altri casi sopra non considerati in cui la legge prevede la facoltà da parte del Comune di disporre riduzioni od aumenti della tassa, si applica la tariffa ordinaria senza aumenti o riduzioni.

Articolo 28 - Esenzioni della tassa

Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507 e successive integrazioni e modificazioni. Sono altresì esenti le seguenti occupazioni:

a) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche non eccedenti i 10 metri quadrati, sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero non comportanti attività di vendita o di somministrazione, e di durata non superiore a 24 ore. L'esenzione non si applica ai soggetti che all'interno della manifestazione svolgono attività economica.

b) commercio su aree pubbliche in forma itinerante: per soste fino ad un massimo di sessanta minuti.

c) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni dell'autorità comunale.

d) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti, di durata non superiore a 6 ore.

e) occupazioni momentanee non superiori a 24 ore, con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni, ricorrenze, purchè non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili.

f) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es: potature alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.

g) occupazioni realizzate per favorire i portatori di handicap in genere.

h) occupazioni con griglie, lucernai e vetrocementi.

i) occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-window e simili infissi di carattere stabile.

l) occupazioni di aree appartenenti al demanio dello Stato, nonché alle strade statali e provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato ai sensi del vigente Codice della Strada.

m) occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

n) occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi.

o) occupazioni di aree pubbliche destinate ad autovetture adibite al trasporto pubblico (taxi).

p) le parti di tende sporgenti dai banchi delle coperture dei mercati.

q) occupazioni in genere obbligatorie per norma di legge e regolamentari, purchè la superficie non ecceda quella consentita normativamente, nonché occupazioni alle quali sia formalmente riconosciuto il carattere della pubblica utilità ancorchè realizzato con la collaborazione organizzativa di privati.

r) occupazioni per le quali viene autonomamente corrisposto un canone concordato in sede di convenzione con i concessionari e stipulato per le singole fattispecie es: parcheggi privati, mercati coperti - impianti pubblicitari ecc.

s) occupazioni effettuate da associazioni che realizzano manifestazioni ed eventi per conto del Comune, o co-progettate con il medesimo. Si considerano occupazioni effettuate dal Comune quelle realizzate da associazioni convenzionate con il Comune, che agiscono per conto dello stesso nella realizzazione di eventi spettacolari e manifestazioni turistiche culturali o sportive.

Articolo 29 - Denuncia e versamento della tassa

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare al Comune apposita denuncia, utilizzando modelli messi a disposizione dal Comune stesso, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della medesima. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, allegando alla denuncia l'attestato di versamento.

L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verifichino variazioni nella occupazione che determinano un maggiore ammontare del tributo. Qualora si verifichino variazioni la denuncia deve essere presentata entro 30 giorni dal

rilascio della nuova concessione, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento.

In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa permanente deve essere effettuato in autoliquidazione, **entro il mese di aprile** di ciascun anno.

Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, il versamento della tassa deve essere effettuato **entro il mese di aprile** di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Il pagamento della tassa può essere effettuato:

- mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune
- mediante versamento su conto bancario intestato al Comune – Servizio Tesoreria
- mediante il sistema PAGOPA con pagamento online dal sito istituzionale del Comune.

L'importo deve essere arrotondato per difetto o per eccesso rispetto ai centesimi.

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma precedente, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad 1 mese o che si verificano con carattere ricorrente, è disposta la riscossione, in unica soluzione, con versamento anticipato, mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%. Per tutte le occupazioni di spazi ed aree pubbliche soggette a tassazione per quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative dettate in materia, nonché dalle disposizioni contenute nel presente regolamento, non si procede alla riscossione della relativa tassa se l'ammontare della stessa risulta di importo inferiore a €5,16. Se d'importo superiore a € 516,45, può essere corrisposta fino a quattro rate, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre dell'anno di riferimento del tributo. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse; qualora l'occupazione abbia inizio successivamente al 31 luglio, la rateizzazione può essere effettuata in due rate di uguale importo aventi scadenza, rispettivamente, nel mese di inizio dell'occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno ovvero, se l'occupazione cessa anteriormente al 31 dicembre, alla data della cessazione medesima. Tali disposizioni si applicano anche in caso di riscossione mediante convenzione secondo quanto previsto dall'art. 45 comma 8 del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni.

Articolo 30 - Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa

Per l'accertamento, la liquidazione, il rimborso e la riscossione coattiva della tassa si osservano le disposizioni previste dall'art. 51 del D.Lgs. 507/93 e dal vigente Regolamento delle Entrate.

Articolo 31 - Sanzioni

Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D.Lgs. 507/93. Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione (occupazione senza titolo, in eccedenza alla superficie concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario) sono invece punite a norma degli art. 106 e seg. del TULCP 03/03/1934 n. 383 (e successive modificazioni) e del D.L. 30/04/1992 n. 285 (e successive modificazioni).

Articolo 32 - Abrogazioni

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati:

- il Regolamento dell'ex Comune di Poggio Berni approvato con delibera consiliare n. 28 del 22/04/1994 modificato con delibera di C.C. nr. 41 del 12/04/1996
- il Regolamento dell'ex Comune di Torriana approvato con delibera di C.C. nr.39 del 2/09/1994

modificato con delibere di C.C. nr. 4/1996 e nr.14 del 26/03/2007.

Articolo 33 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2019.

**ALLEGATO AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA OCCUPAZIONE DI SPAZI ED
AREE PUBBLICHE.**

**CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, DEGLI SPAZI E DELLE AREE PUBBLICHE DEL TERRITORIO
COMUNALE AGLI EFFETTI DELL'APPLICAZIONE DELLA T.O.S.A.P.**

Art. 24 "...La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione di natura sia permanente che temporanea. A tale scopo il territorio comunale è **classificato in 2 categorie** secondo l'allegato elenco di classificazione; elenco che mantiene, fino all'approvazione del nuovo strumento urbanistico unico, due separate modalità di individuazione delle vie, per quanto riguarda il territorio di Torriana e quello di Poggio Berni. Per le singole occupazioni che interessano più categorie nelle quali è suddiviso il territorio comunale, si applica la tariffa più conveniente per il contribuente..."

MUNICIPIO DI TORRIANA

CATEGORIA I°

CENTRI ABITATI: così come individuati nell'attuale PRG, di cui si allega copia cartografica.

CATEGORIA II°

RIMANENTE TERRITORIO

MUNICIPIO DI POGGIO BERNI

elenco delle vie in allegato